

TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO

Causa n. R.G.A.C.
promossa da
nei confronti dell'I.N.P.S. *Contumace*

(avv. L. Pericelli)

Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.

Il giudice designato, dott.ssa Anna Pagotto,
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente
depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in
cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.;;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del consulente tecnico d'ufficio:

PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: *indennità di accompagnamento*

ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: positivo

DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: *1.7.2018*

PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: *Contributo auto*

ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: positivo

DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: *1.1.2018*

COMPENSA

le spese processuali in relazione alla circostanza che il requisito sanitario è risultato
sussistente in un periodo successivo alla visita della Commissione;

spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto, per metà a
ciascuna delle parti in relazione al fatto che l'accertamento del requisito sanitario
relativo a *indennità di accompagnamento* successivo alla domanda amministrativa ed alla
visita.

Roma, 26.6.2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il *26-6-19*

IL CANCELLIERE BS
Dr.ssa *Michela Rossetto*

Il Giudice